



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI Ferrara

Avv. Maria Capannucci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 842 Ruolo Generale 2008

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa L.689/81.

Promossa da:

[REDACTED] siffess delle
Avv. R. Meccafemi e Avv. C. Iotti per
il magistrato, inv. Stetec 160.
Sent'Agostino (Ferrara)

Cogn
wata

RICORRENTE

CONTRO

Comune di [REDACTED] Polizee
Meccafeli

RESISTENTE

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Annullarsi i verbali
n. 605 R / 33 PZ - 2207
del 13.12.2004

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:

Confermare i verbali
in confronto

SENT.

RG.

CRON.

7/68

842/88

13/98

SPEDITA IL:

20-11-98

DEPOSITATA IL:

12 GEN 2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.03.04 parte ricorrente proponeva
opposizione ex-art. 22 della legge 689/81, avverso il verbale
di [redacted] / [redacted] - [redacted] mi si lete
[redacted] con il quale veniva
centirsi li le intenzioni nelle
art. 11)11 c.1) (Rif. art. 14 c.3 e.1)
in quanto si circoscrivevano
alle vi traversie via [redacted]
Via [redacted] - [redacted] - [redacted]
avere "riposti le luci di questo
alle intenzioni manifestate, pose
quindi la marcia con luce rosse...).

Il Giudice di Pace con decreto emesso il 20.03.2004
sospendeva l'esecuzione del provvedimento, fissava l'udienza di comparizione delle
parti, ordinando alla P.A. di depositare, almeno dieci giorni prima di tale udienza,
copia di tutti gli atti relativi all'accertamento.

La P.A. inviava gli atti richiesti unitamente a controdeduzioni al ricorso.

All'udienza del 20.11.2004 si pronunciò in favore

che insisteva per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti.

La causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva decisa come da dispositivo,
del quale veniva data immediata e pubblica lettura.

Motivi delle decisioni

Partenientemente alle eccezioni la totale e assoluta non esistenza delle notifiche del provvedimento in perfetta misura nel procedimento, riportate presso le sue interventuali sufficienze.

motivi:

Le notifiche, infatti, del verbale riisposto risultate eseguite dallo Ufficio postale di Roma e cura delle società Meffpoli s.p.a.

Tale notifica risultata eseguita in violazione alle normative vigenti in materia ed anche contrarie all'indirizzo espresso dalle stesse me enti nelle pronunce del

21 settembre 2006 n° 20110 e

conferme anche dell'ufficiale

l'art. 14 della L.u 688/81,

individuare inderogabilmente

modelli e termini delle contesta-

zione differenti, e richiede, sul

primo punto, le tassative

"applicazione delle disposizioni riferiti in materia".

Ai fini della validità delle contestazioni diffuse, occorre, pertanto, in base al disposto dell'art. 14, che le procedure di notificazione dell'atto sia compiute in perfette osservanze delle più rigorose formali e sostanziali imposte dalle normative, con riferimento ai soggetti tenuti a eseguire le procedure, agli strumenti adoperati ed agli adempimenti ivi previsti.

In particolare, sotto tale profilo viene in gioco l'art. 209 3° comma C.R.S., il quale stabilisce che "alle notificazioni si provvede a mezzo degli organi sindacati previsti nell'art. 12, dei mesi comunali o di un funzionario delle amministrazioni, che ha esercitato le violazioni, con le modalità previste dal Codice di procedure civile, ovvero a mezzo delle poste secundis le notizie sulle notificazioni e mezzo del servizio postale".

Sul piano effettivo, le norme

qualifiche come soggetti titolari
delle predette potenze, si può
rifarsi agli organi di cui all'art.
L. 689/81, tra i quali sono compre-
ni gli uffici giudiziari, il
secondo luogo, i messi comunali,
e, de ultimis, il funzionario nelle
amministrazioni.

In armonia con questo strumento
di dell'art. 14. n.º comune L. 689/81
le norme specificate precisa-
che tra le ultime due categorie
di soggetti (messi comunali e funzio-
nario) devono appartenere alle
"amministrazioni che non esercita
la giurisdizione".

Pertanto nessun soggetto,
al di fuori di quelli tassativamente
indicati delle leggi, può partecipare
ciproce al procedimento di certifi-
cazione.

Sul primo soggettivo, per il
completamento delle notificazioni,
i soggetti come indicati (e
solo loro) possono e fin-

secondo le modalità previste dal C.p.c., e l'invio delle notifiche e messi, ovvero utilizzando il servizio postale.

In tale ultimo caso, occorre completare le procedure nel rispetto rispetto delle prescrizioni fornite dalle L.u. 890/92, afferenti alle "notificazioni diatti e mezzo poste e di comunicazioni e mezzo poste connesse con le notificazioni diatti giudiziarie".

Con l'art. 12 delle L.u. 890/92, in sostituzione con l'art. 221.3° comma del C.R.I., estende l'applicazione a esso contenente "alle notificazioni degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni d'ordine all'art. 1, comma 2 del b.l.ps. n° 165/01, de pari dell'ufficio che adotta l'atto stesso", e, quindi anche al Comune. Ne segue, che le disposizioni generali sul compimento delle notificazioni e mezzo del servizio postale disciplinano esse solo

l'esercito dell'ufficiale giudiziario,
ma anche quelli degli altri soffetti
autorizzati dalle norme alle
estribuzioni degli atti del comune:
il messo comunale e il funzionario
comunale.

Bisogna puntare particolare attenzione
nel corso delle fasi, non è stata
osservata le norme relative alle disci-
pline e procedimenti di notifica,
e mezzi del servizio postale, delle
contrattazioni differenti al c.n.s.
se fuori da esse si ha l'avve-
nuta senza la partecipazione di
uno dei soffetti che le norme definiscono
minime esclusive e necessarie per lo
svolgersi delle procedure di
notificazione.

Ogni soffetto che si insensibilizza
nell'elenco delle estribuzioni
di un atto giudiziario o
comunale, ha nel caso
che si riferisce alle leggi s.p.b
realizzato una rete prevista
da una specifica disposizione

unmissive, rende tale ufficio
incisivo, si questi non
ha potere di pubblico ufficiale,
potere che può essere esteso
solo per leff.

Né può sostituirci la legittimità
dell'intervento, nel procedimento
di fus, nelle imprese s.p.a., società
private, in vece di concessionarie
di pubblico servizio affidatele
dal Comune.

Tuttavia gli adempimenti prescritti
dalle L. n° 892/82 costituiscono
la premosità, non di un servizio
pubblico (gestito dall'ente
accoll e mezzo di concorso),
ma di uno vero e proprio potere
di certificazione, che, se questi
tali, è conferito dalle effe,
solo ai soggetti espressamente
indicati.

Alla luce di quanto sopre
esposto, del dettato di cui
alle effe 892/82 e di questo
verbale si sentenza 20 luglio 1986

delle Prime Sezioni delle Città. Ni
cessarie, le notificazioni
nel verbale di cui esse presenti
oppozione, effettuate fraente
Mappoli SpA - Società privata -
è manifesto con conseguente
dichiarazione di nullità del
verbale predetto e di tutti
gli obblighi ad esso connetti;
in questi la Mappoli SpA
non è tra i soggetti previsti,
dal detto normativo, quali
esecutori dei complessi adempimenti
previsti per le notifiche
dei dati giuridici e non
ha potere di esterzioce spet-
tante, in queste materie,
solo ed esclusivamente al
pubblico ufficio.

Il rito va occulto, coe
conseguente esclusamento
nel verbale rispettoso.

Sono compresi

P . Q . M

Il Giudice di Pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

Accoglie il ricorso
Annulla il verbale
n. [REDACTED] / [REDACTED] - [REDACTED]
del 18. 02. [REDACTED]
Conferisce le spese di
firme

Riunite 22. 11. 2008

IL GIUDICE DI PACE
Ant. Maria Capanucci

UNICO GIUDICE DI PACE

PER IL TRIBUNALE DI GENOVA

DEPOSITATO IL

6
VERGARA